



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 06/05/2025

Numero Registro Dipartimento 1110

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6555 DEL 06/05/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro - Sentenza n. 1586/2024 - RG 1478/2023 – E.M. c/ Regione Calabria + 1 (CT 1091/23). Pagamento spese processuali - distrazione art. 93 c.p.c. Impegno contabile (Capitolo U1204040601).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO CHE, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), l'Avvocatura regionale svolge l'attività legale di rappresentanza e difesa degli interessi della Regione;

PRESO ATTO che la Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Catanzaro, con Sentenza n. 1586/2024 resa nel giudizio RG 1478/2023 proposto da OMISSIS, ha condannato Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio liquidandole in € 30,00 per spese ed € 250,00 per compensi da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del difensore;

PRESO altresì **ATTO** che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che nessuna liquidazione pari titolo è intervenuta per la Sentenza in oggetto;

VISTA la richiesta PEC con la quale l'Avv. Gennaro Corea, in qualità di difensore e distrattario ex art. 93 c.p.c. e in adesione al regime fiscale ordinario, ha formulato Specifica per il pagamento di competenze e spese, così dettagliate: euro 250,00 Compensi/Onorari - oltre accessori, spese vive CUT per euro 30,00, IVA 22% e detrazione di euro 57,50 per ritenuta del 20% in acconto IRPEF, con un netto a pagare pari ad euro 337,28;

VISTA altresì l'attestazione resa dal legale in merito alla posizione di parte ricorrente, non soggetto passivo ai fini IVA (artt. 18 e 19 DPR 633/1972);

VERIFICATA la conformità di quanto chiesto al dispositivo di condanna emesso dal Giudice tributario;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

VALUTATO, all'esito della compiuta istruttoria, e **RITENUTO**, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, di dover assumere proposta di impegno per € 394,78 sul capitolo U1204040601 "Spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi, ivi comprese le spese accessorie (spese obbligatorie) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità, in favore dell'Avv. Gennaro Corea, difensore e distrattario ex art. 93 c.p.c., nel giudizio RG 1478/2023 Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Catanzaro, con riserva di agire per il recupero della quota parte nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione coobbligata;

ATTESTATO CHE ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

VISTI:

- gli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), rubricati, rispettivamente, "Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente" e "Giudizio di ottemperanza";
- l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, rubricato "Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni", che dispone, al comma 1, che *"Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo"*;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria);
- l'articolo 10 della legge regionale n.7/1996, così come modificato dall'articolo 10 della l.r. 18/2004 e dall'articolo 1, comma 10, della l.r. 12/2005, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 232, recante: "Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14 dicembre 2022, recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche Regolamento Regionale n. 12 del 14/12/2022 e s.m.i.";
- la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41 (Legge di stabilità regionale 2025);
- la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 42 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 27 dicembre 2024, recante: "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 27 dicembre 2024, recante: "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 24 settembre 2024, con il quale l'avv. Angela Marafioti è stato nominato Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale;

DATO ATTO che il provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento (giusto ordine di servizio prot. SIAR n. 624641 del 7 ottobre 2024), che ne attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la correttezza sotto il profilo istruttorio- procedimentale;

VISTA la proposta di impegno n.4294/2025 generata telematicamente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. impegnare sul capitolo U1204040601 del bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di euro 394,78 (trecentonovantaquattro/78) in esecuzione della Sentenza n. 1586/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro nel giudizio RG n. 1478/2023 in favore dell'Avv. Gennaro Corea, difensore e distrattario ex art. 93 c.p.c., con riserva di agire per il recupero della quota parte nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione coobbligata;
2. imputare la somma così impegnata al bilancio per l'esercizio corrente;
3. provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, nonché alla pubblicazione del provvedimento nel BURC ai sensi della l.r. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Natascia Carmerita Garasci
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore reggente
Avv. Angela Marafioti
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1110 del 06/05/2025

AVVOCATURA **AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

OGGETTO Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro - Sentenza n. 1586/2024 - RG 1478/2023 – E.M. c/ Regione Calabria + 1 (CT 1091/23). Pagamento spese processuali - distrazione art. 93 c.p.c. Impegno contabile (Capitolo U1204040601).

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 06/05/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Luca Buccafurri

(con firma digitale)